AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

**DELIBERA N. 237/26/CONS**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 545, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 2025, N. 19, CONVERTITO IN LEGGE 24 APRILE 2025, N. 60**

**SITO WWW.VIAGOGO.IT**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 7 ottobre 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali o DSA);

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*" e, in particolare, l'articolo 13-bis (di seguito, anche "Decreto Caivano");

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*";

VISTO in particolare l'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Legge"), secondo cui *"(a)l fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie […]*";

VISTO in particolare il secondo periodo contenuto nel menzionato comma 545 dell'art 1 della Legge, nel testo novellato dal Decreto Legge 28 febbraio 2025, n. 19 ("Decreto Bollette"), convertito in Legge 24 aprile 2025 n. 60, a norma del quale "*In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro, semprechè la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione, comporta l'oscuramento del sito internet. (…)*";

VISTO il Decreto interministeriale 12 marzo 2018 del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "*Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing*" e, in particolare, l'art. 4;

VISTO il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2002, recante "*Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", (di seguito denominato "Regolamento sanzioni"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;

VISTA la delibera n. 104/20/CONS del 16 marzo 2020, adottata dall'Autorità a conclusione del procedimento avviato con atto di contestazione n. 02/19/DSD, con cui è stata accertata, "*la violazione, da parte della società Viagogo AG [...] dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni*" e, per l'effetto, è stata irrogata nei confronti della Società una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 3.700.000,00" a seguito di messa in vendita sul sito web "www.viagogo.it" di titoli di accesso ad attività di spettacolo senza essere titolare dei sistemi per la loro emissione con riferimento a 37 eventi musicali;

VISTA la sentenza n. 3955 del 2021 del Tar Lazio di rigetto integrale del ricorso promosso, per annullamento della menzionata delibera n. 104/20/CONS, dalla società Viagogo AG avente sede legale presso Geneva Rhone SARL, in Rue Du Commerce n. 4, 1204, Ginevra, Svizzera, con identificativo CHE-247.099.716 ("la Società" o "Viagogo AG");

VISTA la successiva ordinanza n. 4483 del 2021 del Consiglio di Stato, con la quale veniva accolta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 3955 del 2021 formulata da Viagogo AG;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 592 del 2022, resa nell'ambito del giudizio relativo alla riforma della sentenza n. 03955/2021 del Tar Lazio promosso da Viagogo AG, con la quale veniva sospeso il giudizio e disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea;

VISTA la successiva sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CGUE") nella causa C-70/22, pubblicata il 27 aprile 2023, nella quale si dichiarava irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal Consiglio di Stato;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 10510 del 2023, con la quale, anche alla luce della citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si rigettava il ricorso di Viagogo AG avverso la sentenza n. 03955/2021 del Tar del Lazio che risultava dunque confermata;

RILEVATO che con nota del 19 aprile 2024 (prot. Agcom n. 0113302), la Società ha comunicato all'Autorità di aver cambiato denominazione, a partire dal 12 dicembre 2023 - data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Commercio svizzera – da "Viagogo

AG" in "Viagogo GmbH", restando invariati gli altri dati identificativi (sede legale presso Geneva Rhone SARL, in Rue Du Commerce n. 4, 1204, Ginevra, identificativo CHE-247.099.716), specificando che *"[…] tale vicenda non ha modificato la personalità giuridica della Società né alcun rapporto legale o contrattuale della medesima, ogni riferimento a Viagogo AG si intende esteso a Viagogo GmbH*";

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 14 maggio 2025, n. 4144, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 106 e ss. c.p.a. proposto dalla Società Viagogo GmbH ("Viagogo") avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 5 dicembre 2023, n. 10510;

VISTI gli atti del procedimento avviato con l'atto di contestazione n. 6/25/DSDI – PROC. 75/GC, del 19 giugno 2025, recante *"Contestazione alla Società Viagogo GmbH per il mancato pagamento della sanzione irrogata con delibera n. 104/20/CONS, per gli effetti di cui al penultimo periodo dell'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito in legge 24 aprile 2025, n. 60*" notificato in data 30 giugno 2025, e, in particolare, il parere del Servizio Giuridico nell'ambito del sopra citato procedimento, richiesto con nota prot. n. 0236618 del 25 settembre 2025 e reso con nota. prot. 0258000 del 15 ottobre 2025 ("parere del Servizio Giuridico");

VISTA la Determina n. 8/25/DSDI-ARCHdel 28 novembre 2025, recante "*Annullamento in autotutela dell'atto di contestazione n. 6/25/DSDI – PROC. 75/GC recante "Contestazione alla Società Viagogo GmbH per il mancato pagamento della sanzione irrogata con delibera n. 104/20/CONS, per gli effetti di cui al penultimo periodo dell'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito in legge 24 aprile 2025, n. 60"* notificata alla parte in data 16 dicembre 2025 (nota prot. n. 0324620 di pari data), adottata in conseguenza del fatto che, come evidenziato nel citato parere del Servizio Giuridico, al momento della notifica dell'atto di contestazione n. 6/25/DSDI, non fosse ancora spirato il termine per la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la summenzionata sentenza del Consiglio di Stato del 14 maggio 2025, n. 4144, e che pertanto non risultava soddisfatta la condizione di non-contestabilità della sanzione irrogata con delibera 104/20/CONS;

RILEVATO che con nota prot. n. 0033919 del 2 febbraio 2026 la Direzione per i Servizi Digitali e Tutela dei Diritti Fondamentali ("la Direzione") ha richiesto al Servizio Giuridico dell'Autorità di voler comunicare se la pronuncia del Consiglio di Stato sez. VI, del 5 dicembre 2023, n. 105103 potesse considerarsi definitivamente passata in

giudicato, e che il predetto Servizio, con nota prot. n. 0099504 del 16 marzo 2026, ha riscontrato la richiesta confermando che la parte non aveva proposto ricorso per Cassazione e che pertanto la vicenda contenziosa potesse ritenersi definitivamente conclusa, con conseguente passaggio in giudicato della citata sentenza;

VISTO l'atto di contestazione n. 25/26/DSDI dell'11 maggio 2026, recante "*Contestazione alla Società Viagogo GmbH per il mancato pagamento della sanzione irrogata con Delibera n. 104/20/CONS, per gli effetti di cui al penultimo periodo dell'articolo 1, comma 545, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal DecretoLegge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito in legge 24 aprile 2025, n. 60*", notificato a Viagogo in data 12 maggio 2026;

VISTA la memoria difensiva presentata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento da Viagogo con nota prot. n. 0214318 del 11 giugno 2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. il quadro normativo, l'attività pre-istruttoria e l'atto di contestazione**

1. L'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come novellato dal DecretoLegge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito in Legge 24 aprile 2025 n. 60 prevede che nel caso in cui un soggetto sanzionato non abbia ottemperato al pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata dall'Autorità per un importo superiore ad un milione di euro - qualora tale sanzione non sia più contestabile in giudizio - l'Autorità possa adottare un provvedimento di oscuramento del sito internet interessato.

2. Al momento dell'avvio del procedimento, non risultava che Viagogo GmbH avesse notificato specifica quietanza di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 3.700.000 euro (tremilionisettecentomila/euro) come prescritto nel dispositivo della delibera n. 104/20/CONS, per violazioni avvenute sul sito www.viagogo.it .

3. La Direzione, con nota prot. n. 0033919 del 02 febbraio 2026, ha richiesto al Servizio Giuridico dell'Autorità di voler comunicare se la pronuncia del Consiglio di Stato sez. VI, del 5 dicembre 2023, n. 105103 potesse considerarsi definitivamente passata in giudicato. Detto Servizio, con nota prot. n. 0099504 del 16 marzo 2026, replicava che, a seguito di specifiche interlocuzioni con l'Avvocatura dello Stato, veniva confermato che la parte non avesse proposto ricorso per Cassazione e che pertanto la

vicenda contenziosa potesse ritenersi definitivamente conclusa, con conseguente passaggio in giudicato – e relativa non contestabilità in giudizio - della citata sentenza.

3. Alla luce degli elementi acquisiti, la Direzione in data 11 maggio 2026 adottava l'atto di contestazione n. 25/26/DSDI, recante "*Contestazione alla Società Viagogo GmbH per il mancato pagamento della sanzione irrogata con Delibera n. 104/20/CONS, per gli effetti di cui al penultimo periodo dell'articolo 1, comma 545, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal Decreto Legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito in legge 24 aprile 2025, n. 60*", notificato a Viagogo in data 12 maggio 2026.

4. L'atto di contestazione recepiva le principali risultanze del parere del Servizio Giuridico reso nel corso del precedente procedimento di pari oggetto, archiviato con Determina n. 8/25/DSDI-ARCH, con particolare riferimento alla precisazione relativa al fatto che misura dell'oscuramento del sito internet introdotta con la novella legislativa costituita dal Decreto Bollette *"[…] non costituisce una sanzione amministrativa autonoma in senso stretto, bensì una misura di carattere accessorio e vincolato, avente natura di penalità di mora per inadempimento qualificato, ossia per il mancato pagamento della sanzione pecuniaria ormai definitiva*" e che "*[…] la durata dell'oscuramento non può essere oggetto di quantificazione discrezionale da parte dell'Autorità, poiché la misura deve permanere sino al pagamento integrale della sanzione irrogata. L'oscuramento potrà essere revocato solo in caso di estinzione dell'inadempimento attraverso il pagamento della sanzione che determina il venir meno della causa giustificatrice dell'oscuramento*".

5. Per completezza, mette conto rappresentare che il menzionato parere del Servizio Giuridico evidenziava la conformità di tale impostazione alla lettera della norma e ai principi di proporzionalità e di effettività dell'azione amministrativa, valorizzando la funzione sollecitatoria della misura e garantendo, nel contempo, la tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione delle sanzioni irrogate. Peraltro, con riferimento alla funzione sollecitatoria della previsione normativa applicata, nel parere si suggeriva l'opportunità di includere, nel provvedimento finale, un termine ultimo per il pagamento della sanzione, decorso il quale – in assenza di adempimento – l'Autorità avrebbe disposto l'oscuramento del sito internet fino all'avvenuto pagamento.

7. Il parere, inoltre, precisava che l'assenza di discrezionalità nella quantificazione della sanzione da parte dell'Autorità risultava essere rilevante anche con riferimento all'acquisizione del concerto dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ("AGCM") previsto dalla Legge per le sanzioni relative all'attività di *secondary ticketing*. In particolare, il Servizio ha osservato che l'analisi letterale della Legge sembrava limitare il concerto con l'AGCM alla fase di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, non essendo menzionata la rimozione dei contenuti né l'oscuramento dei siti. Tale impostazione sembrava trovare conferma nella clausola introduttiva "*in ogni caso*"

prevista dalla novella legislativa per l'oscuramento in caso di mancato pagamento della sanzione passata in giudicato. In particolare, nel parere si osservava che "*Ciò in quanto tale espressione, tipica del linguaggio legislativo che introduce "automatismi sanzionatori", sembra volta ad elidere la discrezionalità dell'amministrazione, che non deve valutare l'opportunità della misura, ma solo accertare la sussistenza dei presupposti predeterminati per legge (id est il mancato pagamento della sanzione, l'ammontare della stessa – non inferiore a 1 milione di euro – e la sua definitività). Da ciò consegue che, se la misura è vincolata, non appare esservi spazio per un procedimento concertato tra due Autorità, che avrebbe senso solo nel contesto di valutazioni tecnico-discrezionali di rispettiva competenza*."

**2. L'attività istruttoria**

8. Viagogo è intervenuta nel procedimento producendo memoria difensiva con nota prot. n. 0214318 del 11 giugno 2026. Le argomentazioni presentate da Viagogo si ricollegano a due distinti filoni argomentativi. Il primo è relativo alla lettura data dalla giurisprudenza nazionale alla compatibilità della Legge sul *secondary ticketing* con i principi costituzionali e l'ordinamento comunitario, mentre il secondo è collegato agli effetti sostanziali che una decisione di oscuramento del sito www.viagogo.it potrebbe avere sulla concorrenzialità del mercato.

9. Con riferimento al primo profilo, Viagogo sostiene che l'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in ambito nazionale abbia dato luogo a due distinti e contrapposti orientamenti ermeneutici, ciascuno dei quali fonda le proprie conclusioni su differenti letture sistematiche della normativa di riferimento. Secondo tale eccezione, un primo orientamento – favorevole a Viagogo – sarebbe riconducibile alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 7949 del 13 settembre 2022 (precisamente ai par. 13-14) e Consiglio di Stato 4359 del 25 giugno 2019, nelle quali viene riconosciuto a Viagogo un ruolo meramente passivo nella messa in vendita di biglietti, mentre il secondo orientamento si baserebbe sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 10510/2023, dove invece non solo si riconosce il ruolo attivo di Viagogo, ma anche il principio secondo il quale la Legge vieta *tout court* ogni attività di rivendita non autorizzata, sia essa svolta dalla piattaforma con un ruolo attivo o passivo.

10. In aggiunta a tale divergenza interpretativa, a parere di Viagogo, si manifesta una carenza decisiva, ovvero quella di un intervento chiarificatore da parte della CGUE o della Corte costituzionale, circa la corretta interpretazione della Legge, con particolare riferimento alla questione sostanziale per la quale la Legge, se interpretata nel senso fornito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 10510/2023, potrebbe attribuire *de facto* privilegi speciali e/o diritti esclusivi ai titolari di sistemi primari di emissione biglietti, in violazione degli art. 106 e 102 TFUE. Inoltre, l'applicazione della legge finora messa in opera dall'Autorità, a parere di Viagogo, presenta profili problematici di possibile

incostituzionalità, oltre che di incompatibilità col quadro comunitario (art. 117 Costituzione), anche con riferimento alla violazione dell'art. 41 Costituzione relativamente alla libertà di iniziativa economica.

11. Pertanto, Viagogo sostiene che fino a quando la questione della validità e applicabilità della Legge in base alle norme del TFUE a tutela della concorrenza nel mercato interno non troverà una risposta esaustiva da parte della CGUE o della Corte Costituzionale, ulteriori atti di esecuzione della Legge, come un'eventuale decisione di oscuramento del sito di cui al procedimento in oggetto, *"[...] comprometterebbero irrimediabilmente la concorrenza nel mercato degli eventi a danno dei consumatori italiani nonché – di conseguenza – un possibile danno erariale*".

12. In particolare, il caso specifico che Viagogo sottolinea essere rilevante riguarda la questione pregiudiziale recentemente sottoposta alla Corte di giustizia dal "*Tribunal de première instance francophone de Bruxelles*" ("TPIFB") nell'ambito della causa C-860/25 (il "caso Ticombo"), avente ad oggetto la compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale belga che, analogamente alla Legge vigente in Italia, limita l'attività delle piattaforme digitali di intermediazione nel mercato secondario dei biglietti.

13. Più precisamente, Viagogo rappresenta che la causa Ticombo verte sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa belga che vieta la rivendita abituale a prezzo maggiorato di titoli di accesso a eventi e, al contempo, la fornitura dei mezzi che consentono tale rivendita a un prezzo superiore al valore nominale. Viagogo sostiene che la normativa belga presenta una struttura analoga a quella della Legge nazionale, ma produce effetti sensibilmente meno restrittivi poiché colpisce unicamente la rivendita a prezzo maggiorato e la fornitura degli strumenti che la consentono, senza vietare in radice qualsiasi attività di intermediazione nel mercato secondario indipendentemente dal prezzo praticato come nel caso del quadro normativo italiano.

14. Viagogo, che afferma di essere parte del procedimento come terzo interveniente, argomenta che la possibile pronuncia della CGUE di incompatibilità della normativa belga, e di conseguenza di quella italiana, per contrarietà a norme fondamentali di concorrenza sul caso in questione, renderebbe automaticamente inapplicabile anche la sanzione dell'Autorità in applicazione della Legge che forma presupposto del presente procedimento, nonostante il passaggio in giudicato della delibera 104/20/CONS.

15. Viagogo infatti argomenta che, se la normativa belga, che limita ma non vieta in radice la presenza di intermediari terzi nel mercato secondario, solleva seri dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione tali da giustificare un rinvio pregiudiziale, tali dubbi si pongono in termini ancora più stringenti con riguardo alla normativa italiana, la cui portata restrittiva è più pervasiva e strutturalmente più incisiva. In particolare, la terza questione pregiudiziale sottoposta alla CGUE nella Causa Ticombo chiede se gli artt. 106

e 102 TFUE ostino a una normativa nazionale che: "(*i) rafforza il monopolio dell'organizzatore sul mercato primario della vendita iniziale e riduce il mercato secondario della rivendita; (ii) mette l'organizzatore al riparo da qualsiasi pressione concorrenziale derivante dalla rivendita; e (iii) è tale da generare un rischio di abuso da parte dell'organizzatore, che potrà più facilmente praticare prezzi elevati*".

16. Secondo Viagogo, i profili sostanziali sollevati nel citato quesito si sovrappongono in modo pressoché integrale agli argomenti promossi dalla società nelle sedi amministrative e giudiziarie competenti, e a giudizio della parte conferma la rilevanza e la pregiudizialità della questione di compatibilità della Legge italiana con le norme del TFUE a tutela della concorrenza. Laddove la CGUE dovesse accertare l'incompatibilità della normativa belga con gli artt. 56, 102 e 106 TFUE ovvero con la Direttiva 2006/123/CE, tale pronuncia produrrà effetti diretti e immediati anche sulla valutazione della legittimità delle sanzioni comminate dall'Autorità nei confronti di Viagogo, e ciò a fortiori in considerazione della maggiore gravità delle restrizioni imposte dalla Legge.

17. Il secondo filone argomentativo proposto da Viagogo è relativo invece ai profili sostanziali collegati ad un oscuramento/disabilitazione del sito www.viagogo.it. Viagogo sostiene che l'oscuramento del menzionato sito determinerebbe l'esclusione forzata dal mercato italiano dell'unico operatore economico attivo su scala globale capace di concorrere alla pari con l'operatore incumbent verticalmente integrato (TicketOne, parte del Gruppo Eventim), provocando l'automatico travasamento di quote di mercato di Viagogo a favore di quest'ultimo nel mercato dei servizi di *secondary ticketing*, nonché il rafforzamento della sua posizione dominante nel mercato primario per via dell'impossibilità per i consumatori di accedere a servizi di *secondary ticketing* per eventi la cui organizzazione e vendita è affidata a concorrenti di Eventim/TicketOne.

18. Questa eventualità, a parere di Viagogo, comporterebbe la completa eliminazione della concorrenza nella fornitura di servizi di intermediazione digitale sul mercato secondario, estendendo su di esso automaticamente e "di diritto" la posizione dominante di TicketOne detenuta sul mercato primario, con l'effetto aggiuntivo di rafforzare ulteriormente quest'ultima posizione per via dell'impossibilità per i consumatori di accedere a servizi di *secondary ticketing* affidabili e sicuri per eventi di operatori concorrenti di TicketOne.

19. Viagogo aggiunge, a tale proposito, che un eventuale provvedimento di questa Autorità finalizzato alla disabilitazione del Sito per gli utenti italiani, non potrebbe che divenire illegittimo e inapplicabile a seguito di un'eventuale pronuncia della CGUE che dichiarasse la contrarietà della Legge agli artt. 102 e 106 del TFUE, o di una dichiarazione di incostituzionalità della Legge per motivi analoghi. La Società sostiene inoltre che se venisse riconosciuta l'illegittimità della Legge, illegittime sarebbero anche le sanzioni

comminate negli anni a Viagogo e così anche la disabilitazione del Sito, di cui andrebbe ordinato l'immediato ripristino.

20. Come conseguente conclusione dei filoni argomentativi sopra esposti, Viagogo invita quindi l'Autorità a valutare l'opportunità di sospendere ogni iniziativa in tal senso in attesa di un pronunciamento definitivo della CGUE sul caso Ticombo o della Corte costituzionale, pronunciamento che potrebbe essere sollecitato dal TAR Lazio o dal Consiglio di Stato nel corso dei procedimenti di impugnazione delle delibere di ordinanza-ingiunzione attualmente pendenti *sub iudice*.

**3. Le valutazioni dell'Autorità**

21. Per quanto concerne la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'applicazione della Legge adottata dall'Autorità, appare rilevante richiamare le argomentazioni fornite dal Consiglio di Stato nella citata sentenza 10510 del dicembre 2023, precisamente nei punti che vanno dal n. 8 al 9.2, che hanno portato il Collegio a stabilire che "*La questione di costituzionalità della norma del c.d. "antibagarinaggio informatico" è quindi manifestamente infondata*".

22. Peraltro, lo stesso Collegio, anche nella successiva sentenza n. 09300/2025 pubblicata in data 26 novembre 2025, ha chiaramente respinto i presunti motivi di costituzionalità nell'applicazione della Legge fatta dall'Autorità nell'ambito della Delibera 224/22/CONS, precisando come non fosse ravvisabile una violazione dell'articolo 41 della Costituzione sulla libertà di iniziativa economica, e chiarendo come questa non sia assoluta e possa essere limitata per motivi di utilità sociale.

23. Inoltre, la citata sentenza ha ribadito come il divieto di *secondary ticketing* professionale tutela i consumatori e l'equità fiscale, senza azzerare il mercato secondario, che resta lecito per scambi occasionali tra privati a prezzo nominale. Circa la presunta violazione dell'articolo 117 della Costituzione, il Collegio ha poi richiamato la giurisprudenza eurounitaria per ribadire che la Direttiva e-commerce si applica solo ai soggetti stabiliti nell'Unione Europea, *status* che non appartiene alla società ricorrente che anche in quel caso era Viagogo.

24. In aggiunta, con riferimento alla asserita incompatibilità della Legge con il quadro comunitario, e in particolare gli art. 102 e 106 TFUE, rileva quanto stabilito dallo stesso Consiglio di Stato, sebbene in sede cautelare, a fronte di analoghe doglianze circa l'asserita incompatibilità della normativa in questione con il quadro comunitario da parte dell'operatore Gigsberg. Infatti, nell'ordinanza n. 000391/2025, pubblicata il 28 gennaio 2025, il Consiglio di Stato - Sez. V, ha argomentato che "*i rilievi di contrarietà del provvedimento alla normativa di fonte sovranazionale appaiono al primo approccio generici*".

25. Inoltre, appare comunque dirimente per l'Autorità la circostanza che la normativa tecnica definita dalla Legge con riferimento al *secondary ticketing* sia stata notificata secondo le procedure previste dal quadro europeo. Si richiamano in questa sede per completezza le argomentazioni alla base di tale convincimento. Dal punto di vista procedurale, al considerando n. 9 del Regolamento DSA si chiarisce come sia *"[...] opportuno che ciò non precluda la possibilità di applicare altre normative nazionali applicabili ai prestatori di servizi intermediari, in conformità del diritto dell'Unione, compresa la direttiva 2000/31/CE, in particolare l'articolo 3, qualora le disposizioni del diritto nazionale perseguano legittimi obiettivi di interesse pubblico diversi da quelli perseguiti dal presente regolamento*".

26. A parere dell'Autorità, secondo la disposizione richiamata, il diritto europeo prevede esplicitamente che gli Stati membri applichino normative nazionali che, come nel caso della Legge sul contrasto al fenomeno del *secondary ticketing*, perseguano legittimi obiettivi di interesse pubblico rispetto al Regolamento DSA. A tale proposito, l'unico vincolo procedurale previsto è che gli Stati Membri debbano informare la Commissione di ogni atto normativo nazionale volto a introdurre norme di derivazione nazionale relative all'esercizio di un servizio della società dell'informazione. Si tratta di un principio posto a tutela della libera prestazione dei servizi ai sensi degli artt. 5 e 6 della Direttiva Servizi Tecnici, che "*prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione*" e, appunto, dall'art. 3 della Direttiva E-Commerce.

27. Più in dettaglio, l'art. 1, lett. f), della Direttiva 2015/1535 (recepita con d. lgs. 223/17) assoggetta all'obbligo di notificazione qualsivoglia «regola tecnica», intesa come "*una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi [...] o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, [...] le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano [...] la prestazione o l'utilizzo di un servizio*".

28. Per quanto qui d'interesse gli artt. 2, lett. h) e 3, comma 2, della Direttiva E-Commerce impongono la notifica alla Commissione e allo Stato europeo di stabilimento del prestatore del servizio della società dell'informazione di qualsivoglia disposizione nazionale limitativa della fornitura di quel servizio, "*applicabile ai prestatori di servizi o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate*", e "*che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne [...] l'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla responsabilità del prestatore*".

29. In ossequio a tali previsioni, l'introduzione della regola tecnica ad opera dell'art. 1, commi 545 e ss. della l. 232/2016, è stata regolarmente notificata alla Commissione europea (num. notifica 2019/0089/I), senza che fossero sollevate obiezioni, con particolare riguardo al provvedimento n. 223774/2019 del 27 giugno 2019 adottato dall'Agenzia delle entrate recente *"(m)isure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall'articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate*".

30. Con riferimento alla tesi di Viagogo secondo la quale l'Autorità non dovrebbe procedere all'oscuramento del sito poiché allo stato attuale la Legge avrebbe ricevuto, ad oggi, una "*interpretazione chiarificatrice*" da parte CGUE, appare dirimente osservare che la legge n. 232 del 2016 costituisce una fonte vigente e pienamente efficace, la cui applicazione non è subordinata ad alcun intervento interpretativo da parte della CGUE o di controllo di legittimità costituzionale. In base ai principi di legalità e gerarchia delle fonti, le disposizioni legislative producono effetti vincolanti sin dalla loro entrata in vigore (art. 73 Cost.). Né la Corte costituzionale né la CGUE sono organi di "autenticazione" dell'interpretazione: il loro intervento è eventuale e successivo, non condizione di efficacia della legge.

31. Infine, non si può tralasciare di osservare che il nostro ordinamento è ispirato ad un principio di presunzione di legittimità costituzionale della legislazione, oltre che di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, fino a prova contraria. Quanto alla presunzione di conformità con riferimento al diritto unionale, si osserva che già nella sentenza Granital del 1984, la Corte costituzionale ha affermato che, "*sul piano ermeneutico, vige la presunzione di conformità della legge interna al regolamento comunitario: fra le possibili interpretazioni del testo normativo prodotto dagli organi nazionali va prescelta quella conforme alle prescrizioni della Comunità, e per ciò stesso al disposto costituzionale, che garantisce l'osservanza del Trattato di Roma e del diritto da esso derivato."* L'argomentazione dell'operatore, fondata su un presunto "vuoto interpretativo", appare quindi giuridicamente infondata, poiché confonde il potere eventuale di interpretazione delle Corti con una condizione di efficacia della Legge.

32. Le considerazioni sopra esposte valgono peraltro anche per il pendente "caso Ticombo". Dal punto di vista sostanziale, il punto maggiormente controverso della legge belga oggetto del rinvio pregiudiziale sul caso Ticombo riguarda l'articolo 5, che disciplina il mercato secondario, che dispone quanto segue (enfasi aggiunta):

«*1. È vietata la rivendita abituale. È vietato esporre ai fini della rivendita abituale così come fornire i mezzi che saranno utilizzati per una rivendita abituale.*

*2. È vietata la rivendita occasionale ad un prezzo superiore a quello definito all'articolo 4, paragrafo 1. È parimenti vietato esporre ai fini di una rivendita occasionale così come fornire i mezzi che saranno utilizzati per una rivendita occasionale, se si tratta di una rivendita a un prezzo superiore a quello definito all'articolo 4, paragrafo 1.*

*3. È vietata la rivendita prima dell'inizio della vendita iniziale. È parimenti vietato, prima dell'inizio della vendita iniziale, esporre a fini di rivendita così come fornire dei mezzi che saranno utilizzati per la rivendita.*

*4. È vietata la vendita di un titolo di accesso privilegiato così come di un titolo di accesso promozionale che non siano stati oggetto di una vendita iniziale. Esporre a fini di rivendita così come fornire i mezzi che saranno utilizzati per la rivendita è parimenti vietato ai fini della vendita di un titolo di accesso privilegiato così come di un titolo di accesso promozionale che non siano stati oggetto di una vendita iniziale.*»

33. Dalla lettura della normativa sopra riportata, si evince come anche la legge belga – così come quella italiana - vieti in radice qualsiasi intermediazione (fornitura di mezzi) per la rivendita "abituale", mentre la rivendita in sé è preclusa per qualsiasi sovrapprezzo applicato, sia essa abituale o occasionale. Pertanto, sebbene Viagogo argomenti che la legge belga abbia una portata meno restrittiva di quella nazionale, appare chiaro come anche la legge belga vieti le attività svolte in concreto da Viagogo, poiché qualsiasi intermediazione (fornitura di mezzi) per la rivendita "abituale" è considerata illecita.

34. Con riferimento ai profili riguardanti l'asserita non-proporzionalità del divieto nazionale in possibile violazione dei principi di libertà di prestazione dei servizi in vigore nell'Unione Europea, occorre richiamare alcuni elementi di valutazione espressi dal Consiglio di Stato proprio nella valutazione della proporzionalità della misura, nel quadro nazionale. In particolare, al punto 9.2 della già citata sentenza 10510 il Consiglio di Stato ha affermato che*"[…] il legislatore fiscale può decidere di vietare fenomeni che siano per la loro dimensione ed il loro impatto contrari all'ordine economico quali il c.d. bagarinaggio informatico senza che questo divieto risulti ex se risulti violativo della libertà d'impresa. La libertà d'impresa infatti non può svolgersi "in contrasto con l'utilità sociale". Il divieto di vendita secondaria in forma informatica diffusiva e professionale ben può agevolmente giustificarsi nel bilanciamento dei valori a fronte del rischio che il c.d. bagarinaggio informatico comporta per l'ordine economico […]. La vendita secondaria poi è vietata ma non in modo assoluto, è consentita la rivendita a certe condizioni di prezzo e di occasionalità che non sono considerate rischiose al fine della concretizzazione del bagarinaggio ed il divieto in esame al Collegio sembra giustificarsi agevolmente in base alle ragioni del Fisco e della disciplina del diritto di autore […]*".

35. Peraltro, sul medesimo tema vale anche richiamare quanto affermato dallo stesso Consiglio di Stato in un'altra pronuncia già citata (sentenza n. 9300 del 2025), sempre avente ad oggetto l'attività di Viagogo, laddove, al punto 21.3, si afferma " *La legge può imporre controlli e programmi per indirizzare l'attività economica a fini sociali e ambientali. Il divieto del secondary ticketing risponde a utilità sociale: tutela dei consumatori, prevenzione di frodi, ordine pubblico e contrasto all'evasione fiscale. Questi sono interessi costituzionalmente rilevanti che giustificano limiti alla libertà d'impresa. Non corrisponde al vero che la normativa renda "impossibile" il mercato secondario. La legge non vieta la rivendita occasionale tra privati senza scopo di lucro e a prezzo nominale. Sono vietate solo le pratiche speculative e organizzate, che alterano il mercato e danneggiano i consumatori. Come svela una semplice ricerca sul web emerge che esistono piattaforme autorizzate […] che consentono scambi leciti e controllati. Quindi il mercato secondario non è eliminato, ma regolato per evitare abusi. La riserva agli operatori primari non è un privilegio arbitrario, ma una misura di tracciabilità fiscale e sicurezza: solo i sistemi certificati garantiscono l'identificazione dell'acquirente e il rispetto del prezzo nominale. L'eventuale posizione dominante di TicketOne è oggetto di vigilanza antitrust, ma come ha chiarito questo Consiglio di Stato la posizione dominante non è abusiva (Cons. Stato, sez. VI, n. 9035/2022). La normativa sul secondary ticketing non attribuisce nuovi diritti esclusivi, ma impone regole comuni per tutti gli operatori autorizzati. Il test di proporzionalità, idoneità, necessità, adeguatezza, sembrano del tutto presenti nel caso di specie. La misura è idonea perché blocca il fenomeno del bagarinaggio digitale che genera prezzi fino a dieci volte superiori al nominale e truffe diffuse. È necessaria perché altre misure (obbligo di dati venditori) si sono rivelate inefficaci in passato. Da ciò consegue che il divieto è coerente con gli obiettivi di ordine pubblico e tutela del consumatore, e non viola il principio di proporzionalità. Per quanto riguarda il nesso causale con evasione fiscale e ordine pubblico va ricordato che il fenomeno del secondary ticketing è stato associato a evasione fiscale e riciclaggio, come emerso ampiamente dalle indagini della Guardia di Finanza. Limitare la rivendita commerciale non autorizzata riduce il rischio di transazioni opache e non tracciate. L'ordine pubblico è coinvolto perché il bagarinaggio genera tensioni e frodi in eventi di massa (concerti, partite), con rischi per la sicurezza. Infine va aggiunto che malfunzionamenti del mercato primario non giustificano l'illegalità del secondario: le inefficienze del mercato primario non legittimano pratiche speculative. La soluzione è migliorare la trasparenza e la distribuzione dei biglietti, non consentire rivendite a prezzi gonfiati che aggravano il problema*."

36. La proporzionalità del divieto introdotto dalla Legge nazionale appare inoltre essere garantita dal fatto che il presidio sanzionatorio sia di tipo amministrativo e non, come in Francia e in alcuni casi anche in Belgio, di tipo penale. Sempre secondo il Consiglio di Stato nella sentenza 10510 infatti, "*La norma poi sceglie la via dell'illecito amministrativo e non penale ed in ciò appare proporzionata. […] A fronte dell'esplosione*

*del "bagarinaggio" c.d. informatico, invero molto impattante sull'economia del settore dei pubblici spettacoli, il legislatore fiscale è intervenuto con norma limitativa, ma compatibile con l'orientamento della giurisprudenza civile perché introduttiva di un mero illecito amministrativo. La rivendita massiva di biglietti a prezzi maggiorati, unitamente all'incetta dei biglietti che si può fare alla fonte mediante programmi informatici, è un fenomeno che ha attratto l'attenzione del legislatore intervenuto con la norma di cui si eccepisce l'incostituzionalità. Il fenomeno si è ritenuto in grado di produrre effetti negativi sia per i privati che vogliono partecipare a concerti o a partite di calcio, sia per gli organizzatori degli eventi e gli artisti, che vedono lucrare sconosciuti sul proprio lavoro*."

37. Si rileva, ad ogni modo, che il presente procedimento è stato avviato a seguito del realizzarsi delle condizioni previste dal comma 545, art 1 della Legge, come novellato dal Decreto Bollette, ossia il mancato pagamento di una sanzione per violazione del divieto di *secondary ticketing* superiore al milione di euro, divenuta definitiva. Anche nel caso in cui la sopra citata legge belga oggetto di rinvio pregiudiziale – che secondo la Società sarebbe del tutto sovrapponibile alla Legge – fosse oggetto di declaratoria di contrarietà al diritto dell'UE, l'Autorità non potrebbe effettuare alcuna diversa valutazione sul caso di specie, in quanto la delibera n. 104/20/CONS è diventata definitiva per effetto del passaggio in giudicato delle sentenze sopra richiamate. La Corte di giustizia ha infatti stabilito che il diritto dell'Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione giurisdizionale, nemmeno quando ciò consentirebbe di rimediare a una situazione contrastante con il diritto UE. La Corte ha chiarito che l'eventuale riapertura del giudicato può avvenire soltanto nei limiti e secondo gli strumenti processuali già previsti dall'ordinamento nazionale (CGUE, sentenza 10 luglio 2014 C-213/13, Impresa Pizzarotti). Con riguardo al giudicato amministrativo, tali strumenti non contemplano l'ipotesi del contrasto con una successiva sentenza della Corte di giustizia. Il Consiglio di Stato ha infatti escluso che la revocazione prevista dall'art. 391-quater c.p.c. per il contrasto con una sentenza della Corte EDU possa essere estesa, anche in via analogica, al contrasto con una sentenza della Corte di giustizia (Consiglio di Stato, sez. VII, 19 novembre 2024, n. 9308).

38. Con riferimento alle argomentazioni relative agli effetti di un possibile oscuramento del sito www.viagogo.it, che asseritamente determinerebbe l'esclusione forzata dal mercato italiano della società Viagogo, si osserva che tale assunto non può ritenersi una conseguenza necessaria dell'adozione della misura. Per quanto a conoscenza dell'Autorità, infatti, Viagogo svolge la propria attività attraverso una pluralità di domini nazionali (tra cui www.viagogo.be, www.viagogo.de, www.viagogo.es, www.viagogo.ie, www.viagogo.fr, www.viagogo.co.uk e www.viagogo.pl), nell'ambito di un'offerta che non risulta circoscritta al solo mercato italiano. In ogni caso, le dedotte conseguenze sul

mercato non assumono rilievo ai fini del presente provvedimento, atteso che l'adozione della misura costituisce effetto vincolato dell'accertamento della violazione e non presuppone alcuna valutazione comparativa degli interessi economici coinvolti. Difatti, una volta accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 1, comma 545, della legge n. 232/2016, l'Autorità è tenuta ad adottare la misura accessoria prevista dalla legge, senza che residuino margini per un'autonoma valutazione discrezionale delle possibili ricadute economiche o concorrenziali della misura stessa. Va altresì considerato che l'oscuramento non determina effetti irreversibili, in quanto la normativa prevede la possibilità di revoca della misura a seguito dell'adempimento dell'obbligazione sanzionatoria, nel qual caso l'Autorità richiederà tempestivamente ai destinatari il ripristino dell'abilitazione dell'accesso al sito.

RITENUTO pertanto che, alla luce dell'attività istruttoria svolta, le eccezioni presentate da Viagogo non appaiano accoglibili;

RITENUTO che risultino accertati il mancato pagamento della sanzione irrogata con la Delibera 104/20/CONS, di importo pari a 3.700.000 (tremilionisettecentomila/euro), per violazioni avvenute sul sito www.viagogo.it, nonché la circostanza che predetta sanzione non sia più contestabile in giudizio per intervenuto giudicato;

CONSIDERATO, peraltro, che la misura dell'oscuramento del sito ai sensi del secondo periodo contenuto nel menzionato comma 545 dell'art 1 della Legge, nel testo novellato dal Decreto Legge 28 febbraio 2025, n. 19, non costituisce una sanzione amministrativa autonoma in senso stretto, bensì una misura di carattere accessorio e vincolato, avente natura di penalità di mora per inadempimento qualificato, ossia per il mancato pagamento della sanzione pecuniaria ormai definitiva;

CONSIDERATO altresì che la durata dell'oscuramento non può essere oggetto di quantificazione discrezionale da parte dell'Autorità, poiché la misura deve permanere sino al pagamento integrale della sanzione irrogata e che l'oscuramento potrà essere revocato solo in caso di estinzione dell'inadempimento attraverso il pagamento della sanzione che determina il venir meno della causa giustificatrice dell'oscuramento;

CONSIDERATO peraltro che l'oscuramento del sito internet attraverso il quale sono poste in essere condotte violative della Legge è una misura sanzionatoria già prevista con riferimento ai casi più gravi di violazioni effettuate attraverso le reti di comunicazione elettronica;

RILEVATA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'adozione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del secondo periodo contenuto nel menzionato comma 545 dell'art 1 della Legge, nel testo novellato dal Decreto Legge 28 febbraio 2025, n. 19, l'adozione di un ordine temporaneo di disabilitazione

dell'accesso dall'Italia al sito web raggiungibile all'indirizzo www.viagogo.it , mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro *due giorni dalla notifica del presente* provvedimento e fino al pagamento da parte della Società Viagogo GmbH della sanzione comminata con la Delibera 104/20/CONS;

RITENUTO che la funzione sollecitatoria della misura applicata sia stata adempiuta al momento della notifica dell'atto di contestazione n. 25/26/DSDI;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

**ACCERTA**

che la società Viagogo GmbH, avente sede legale presso Geneva Rhone SARL, in Rue Du Commerce n. 4, 1204, Ginevra, identificativo CHE-247.099.716, non ha provveduto al pagamento della sanzione irrogata con Delibera 104/20/CONS, e che tale sanzione amministrativa pecuniaria non risulta essere più contestabile in giudizio per intervenuto giudicato;

**ORDINA**

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, soggetti al regime di responsabilità di cui all'articolo 4 del Regolamento sui servizi digitali - DSA, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito web raggiungibile all'indirizzo www.viagogo.it dal territorio italiano, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento e fino al pagamento da parte della società Viagogo GmbH della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con Delibera 104/20/CONS.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito web raggiungibile all'indirizzo www.viagogo.it nei tempi e con le modalità indicate. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al presente provvedimento l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

I destinatari del presente provvedimento devono trasmettere senza indebito ritardo alla Direzione per i Servizi Digitali e Tutela dei Diritti Fondamentali all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, le informazioni relative al seguito dato all'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di violazione degli obblighi previsti all'articolo 9 del Regolamento sui servizi digitali l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La società Viagogo GmbH è tenuta a comunicare senza ritardo, e comunque entro e non oltre ventiquattro ore, alla Direzione all'indirizzo agcom@cert.agcom.it l'avvenuto pagamento della sanzione, onde consentire all'Autorità di richiedere tempestivamente ai destinatari del presente provvedimento il ripristino dell'abilitazione dell'accesso al sito. In caso di mancata, incompleta o tardiva comunicazione l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato alla società Viagogo GmbH, avente sede legale presso Geneva Rhone SARL, in Rue Du Commerce n. 4, 1204, Ginevra, identificativo CHE-247.099.716 e ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, soggetti al regime di responsabilità di cui all'art. 4 del Regolamento sui servizi digitali, mediante pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella